

Bruxelles, 1° dicembre 2014  
(OR. en)

16140/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0011 (COD)**

---

**DATAPROTECT 181  
JAI 961  
MI 950  
DRS 163  
DAPIX 183  
FREMP 220  
COMIX 645  
CODEC 2375**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) = Settore pubblico e capo IX = Orientamento generale parziale

---

1. La presente nota della presidenza è intesa a concludere le discussioni sull'inclusione del settore pubblico nel campo di applicazione del progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "regolamento generale") e su specifiche situazioni di trattamento di cui al capitolo IX.

2. Se e come contemplare il trattamento di dati personali da parte del settore pubblico nel progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati è una questione che riveste particolare sensibilità e importanza per le delegazioni. È stata già discussa in occasione della riunione ministeriale informale GAI tenutasi a Nicosia nel luglio 2012 e delle sessioni del Consiglio GAI di ottobre e dicembre 2012. In quest'ultima sessione del Consiglio si è convenuto che il problema di stabilire se e come il regolamento possa offrire flessibilità al settore pubblico degli Stati membri sarebbe stato trattato una volta ultimato il primo esame del testo del regolamento generale. Più recentemente, nella riunione ministeriale informale tenutasi a Milano il 9 luglio 2014 la stragrande maggioranza degli Stati membri ha sostenuto lo strumento giuridico del regolamento, ma è stata ugualmente sottolineata la necessità di fornire agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per determinare i requisiti di protezione dei dati applicabili al settore pubblico.
3. Il testo concordato dell'articolo 1, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 21 e dei relativi considerando stabilisce ora chiaramente il quadro all'interno del quale gli Stati membri saranno in grado di mantenere e adottare misure legislative ai sensi del presente regolamento. La presidenza ritiene che il testo sia equilibrato, concedendo agli Stati membri un adeguato margine di flessibilità pur mantenendo una struttura coerente del regolamento.
4. *Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale parziale sul testo dell'articolo 1, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 21 e del capo IX figuranti in allegato, sulla base dei seguenti presupposti:*
  - i. *tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e non esclude future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del regolamento;*
  - ii. *tale orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali;*
  - iii. *tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali sul testo con il Parlamento europeo.*

- .....
- 7) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica e la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che soprattutto le operazioni on line comportino notevoli rischi. La compresenza di diversi livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, riservata al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Il divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.
- 8) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale,<sup>1</sup> per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di precisare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme. Nei limiti di tale margine di manovra, dovrebbero poter essere mantenute le normative settoriali che gli Stati membri hanno emesso in esecuzione della direttiva 95/46/CE.

---

<sup>1</sup> AT, sostenuta da SI, ha proposto un articolo 82 ter separato che consentirebbe agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni per situazioni specifiche del settore privato (doc. 15768/14 DATAPROTECT 176 JAI 908 MI 916 DRS 156 DAPIX 179 FREMP 215 COMIX 623 CODEC 2300). La presidenza ritiene che la versione riveduta del considerando 8 in combinato disposto con l'articolo 1 (paragrafo 2 bis) risponda sufficientemente a tale preoccupazione.

- 9) Ai fini di un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione è necessario rafforzare e precisare i diritti degli interessati e gli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati, dotare gli Stati membri di poteri equivalenti per monitorare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali, e prevedere sanzioni equivalenti per i trasgressori.
- 10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
- 11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento (...) e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. (...).

Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

12) La protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La protezione offerta dal presente regolamento non potrà essere invocata per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti, da nessuna di tali persone. (...).

.....

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base giuridica legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di soddisfare l'obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso.

31 bis) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a un provvedimento legislativo, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato, e tuttavia tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per coloro che vi sono sottoposti, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

.....

35 bis) Il presente regolamento prevede norme generali in materia di protezione dei dati e dispone che, in casi specifici, gli Stati membri sono altresì autorizzati a emanare norme nazionali in materia di protezione dei dati. Il regolamento pertanto non esclude la legislazione degli Stati membri che definisce le condizioni di specifiche situazioni di trattamento, anche se determina con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali é lecito. La legislazione nazionale può altresì prevedere condizioni di trattamento particolari per specifici settori e per il trattamento di categorie particolari di dati.

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base (...) tratta dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di uno Stato membro. (...). Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale base (...) potrebbe precisare le condizioni generali del regolamento relative alla liceità del trattamento dei dati, definire le specifiche per stabilire il responsabile del trattamento, il tipo di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito ed equo. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, quale la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari.

40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, in particolare se il trattamento è necessario a fini di archiviazione di pubblico interesse o per finalità statistiche, (...) scientifiche o storiche. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti, il responsabile del trattamento dovrebbe tener conto di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati sono stati raccolti, comprese le ragionevoli aspettative dell'interessato con riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati personali, delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati, e garanzie adeguate. Se l'ulteriore finalità prevista non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità. L'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbe essere vietato se il trattamento non è compatibile con l'obbligo giuridico, professionale o vincolante di segretezza.

.....

59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle misure basate sulla profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, **per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, comprese la protezione sociale e la salute pubblica.** Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(121) La legislazione degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese la libertà di stampa, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla tutela dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione garantito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Nel caso in cui tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo. (...).



(121 bis) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere comunicati da detta autorità o organismo se la comunicazione è prevista dalle disposizioni legislative dell'Unione o di uno Stato membro a cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico è soggetto. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere le necessarie deroghe alle norme del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in questo contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica la legislazione degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto unionale e nazionale e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali<sup>2</sup>.

(122) (...)<sup>3</sup>.

(123) (...)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Spostato dal considerando 18.

<sup>3</sup> Spostato al considerando 42 bis.

<sup>4</sup> Spostato al considerando 42 ter.

- (124) La legislazione nazionale o contratti collettivi (ivi compresi gli "accordi aziendali"<sup>5</sup> possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
- (125) Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche o (...) scientifiche e per finalità di archiviazione (...) dovrebbe rispettare, oltre ai principi generali e alle norme specifiche del presente regolamento, in particolare per quanto concerne le condizioni per il trattamento lecito, anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche. L'ulteriore trattamento dei dati per finalità storiche, statistiche e scientifiche e per finalità di archiviazione (...) non dovrebbe essere considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti e tali dati possono essere trattati per tali finalità per un periodo più lungo di quello necessario per tale finalità iniziale (...). Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e in presenza di adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, al diritto all'oblio, al diritto di limitazione del trattamento e al diritto alla portabilità dei dati, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche o scientifiche e per finalità di archiviazione (...). Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità.

(125 bis) (...)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Proposta di DE.

<sup>6</sup> Spostato ai considerando 126 quater e 126 quinquies.

125 bis bis) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande utilità nel caso, per esempio, di malattie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro, la depressione, ecc. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sull'impatto a lungo termine di numerose condizioni sociali, ad esempio la disoccupazione, l'istruzione, permette di combinare tali informazioni con altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti sulla base dei registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali, ecc.

Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità scientifiche fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dalla legislazione degli Stati membri o dell'Unione. Non dovrebbe quindi risultare necessario il consenso dell'interessato per ogni ulteriore trattamento con finalità scientifiche.

(125 ter) La risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 sugli archivi negli Stati membri<sup>7</sup> ha sottolineato l'importanza degli archivi per la comprensione della storia e della cultura dell'Europa e il fatto che "archivi ordinati e accessibili contribuiscono al funzionamento democratico delle nostre società". Qualora i dati personali siano trattati per finalità di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi alle persone decedute.

Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a disporre che i dati personali possano essere ulteriormente trattati per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> GU C 113 del 13.5.2003, pag. 2.

<sup>8</sup> Riserva di CZ.

I codici di condotta possono contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui i dati personali siano trattati per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico, precisando ulteriormente garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati<sup>9</sup>. Tali codici dovrebbero essere elaborati dagli archivi ufficiali degli Stati membri o dal Gruppo archivi europei. Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali di dati personali contenuti negli archivi, essi devono avvenire fatte salve le norme europee e nazionali che si applicano alla circolazione di beni culturali e patrimoni nazionali.

(126) Qualora i dati personali siano trattati per finalità scientifiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità scientifiche dovrebbe includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati<sup>10</sup> e dovrebbe, inoltre, tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le finalità scientifiche dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della salute pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la divulgazione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità scientifiche. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure<sup>11</sup>.

(126 bis) Qualora i dati personali siano trattati per finalità storiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle persone decedute.

126 ter) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche (...) dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>9</sup> CZ, DK, FI, HU, FR, MT, NL, PT, RO, SE, SI e UK: riserva d'esame.

<sup>10</sup> Riserva d'esame di AT e SE.

<sup>11</sup> CZ, DK, FI, FR, HU, MT, NL, PT, SE, SI e UK: riserva d'esame.

126 quater) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. La legislazione unionale o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto statistico.

126 quinquies) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche alla legislazione nazionale.

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee<sup>12</sup>, forniscono ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto concerne le statistiche europee.

(127) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con l'obbligo di segretezza. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare l'obbligo di segretezza laddove richiesto dal diritto dell'Unione.

(128) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto **costituzionale vigente**, in conformità dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
(...).

---

<sup>12</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164-173.

**HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

#### ***Oggetto e finalità***

- (1) Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione di tali dati.
- (2) Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento dei dati personali, in adempimento di un obbligo legale oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o per altre specifiche situazioni di trattamento specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito ed equo anche per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX<sup>13</sup>.

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Riserva di AT, CZ, HU, SI e SK, che sono favorevoli a una clausola di armonizzazione minima per il settore pubblico. Riserva di LU: la disposizione offre troppo margine di manovra.

<sup>14</sup> DK, FR, NL e SI: riserva d'esame.

## CAPO II

### PRINCIPI

#### *Articolo 6*

#### ***Liceità del trattamento***<sup>15</sup>

- [1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'interessato ha manifestato il consenso inequivocabile<sup>16</sup> al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità<sup>17</sup>;
  - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;
  - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
  - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato<sup>18</sup>;
  - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;

---

<sup>15</sup> DE, AT, PT, SI, SE e SK: riserva d'esame.

<sup>16</sup> Riserva di FR, PL e COM in relazione alla soppressione del termine "esplicito" nella definizione di "consenso"; UK ritiene ingiustificata l'aggiunta di "inequivocabile".

<sup>17</sup> UK ha proposto di tornare alla definizione di consenso di cui all'articolo 2, lettera h) della direttiva del 1995.

<sup>18</sup> Riserva d'esame di BG; UK preferisce la formulazione della direttiva del 1995.

- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse<sup>19</sup> del responsabile del trattamento o di terzi a cui i dati vengono comunicati<sup>20</sup>, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. [La presente lettera non si applica al trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti<sup>2122</sup>].
2. Il trattamento dei dati personali che risulti necessario per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico ovvero storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.
3. La base su cui si fonda il trattamento dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita conformemente:
- a) al diritto dell'Unione, o
  - b) alla legislazione nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

La finalità del trattamento è considerata, in tale base giuridica o per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento. Tale base potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra l'altro le condizioni generali relative alla liceità del trattamento dei dati **da parte del responsabile del trattamento**, il tipo di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati, le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure intese a garantire un trattamento lecito ed equo, ivi compreso per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

---

<sup>19</sup> Riserva d'esame di FR.

<sup>20</sup> Reinserito su richiesta di BG, CZ, DE, ES, HU, IT, NL, SE, SK e UK.

<sup>21</sup> BE, DK, MT, SI, PT e UK avevano suggerito di sopprimere l'ultima frase. Riserva d'esame di FR.

<sup>22</sup> DK e FR si rammaricano che non vi sia più un riferimento alle finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e ritengono che occorra chiarire il legame tra l'articolo 6 e l'articolo 9.



[3 bis. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati sono inizialmente raccolti, il responsabile del trattamento tiene conto, tra l'altro<sup>23</sup>:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati sono stati raccolti;
- c) della natura dei dati personali;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di congrue garanzie<sup>24</sup>.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, l'ulteriore trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e)<sup>25262728</sup>.

5. (...).

---

<sup>23</sup> DK, FI, NL, SI e SE hanno sottolineato che l'elenco non dovrebbe essere esaustivo. PT: aggiungere il consenso.

<sup>24</sup> Riserva di BG, DE e PL: le garanzie in quanto tali non rendono compatibile l'ulteriore trattamento.

<sup>25</sup> DK, DE, ES, FR e NL ritengono che debba essere aggiunta la lettera f).

<sup>26</sup> Riserva d'esame di DE, HU, NL e PT. PT ritiene che si possa sopprimere il paragrafo 4.

<sup>27</sup> BE si chiede se ciò consenta di nascosto un sistema "opt-in", ad esempio per quanto riguarda le operazioni di marketing diretto, cui COM ha fatto riferimento nel considerando 40. BE, appoggiata da FR, ha proposto di aggiungere "se il trattamento riguarda i dati di cui agli articoli 8 e 9".

<sup>28</sup> HU ritiene che in questo punto si debba aggiungere l'obbligo del responsabile del trattamento di informare l'interessato in merito a eventuali modifiche della base giuridica: "Quando i dati personali concernenti l'interessato sono trattati a norma della presente disposizione, il responsabile del trattamento informa l'interessato ai sensi dell'articolo 14 prima della data o entro un periodo ragionevole dopo l'inizio della prima operazione o insieme di operazioni effettuate sui dati personali ai fini dell'ulteriore trattamento non compatibile con quello per i quali i dati personali sono stati raccolti."

**CAPO III**  
**SEZIONE 5**  
**LIMITAZIONI**

*Articolo 21*

***Limitazioni***<sup>29</sup>

1. La legislazione dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui (...) agli articoli da 12 a 20 e all'articolo 32, nonché all'articolo 5<sup>30</sup> nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli da 12 a 20, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

a bis) la sicurezza nazionale;

a ter) la difesa;

a) la pubblica sicurezza;

---

<sup>29</sup> Riserva d'esame di SI e UK. SE e UK si chiedono perché in questo punto non sia stato ripreso il paragrafo 2 dell'articolo 13 della direttiva sulla protezione dei dati del 1995. DE, appoggiata da DK, HU, RO, PT e SI, ha affermato che il paragrafo 1 non dovrebbe solo consentire di limitare i diritti degli interessati, ma anche di ampliarli. Ad esempio, l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), prevede che gli Stati membri stabiliscono "le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato", i quali, quando assumono la forma di più ampi diritti di accesso alle informazioni previste dal diritto tedesco in caso di profilazione per valutare il credito (credit scoring), vanno oltre la proposta di regolamento.

<sup>30</sup> Riserva di AT.

- b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati e, a tali scopi, a salvaguardare l'ordine pubblico<sup>31</sup>, o l'esecuzione di sanzioni penali;
  - c) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale nonché la tutela della stabilità e integrità del mercato;
- c bis) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
  - e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a bis), a ter), a), b), c), e d);
  - f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
  - g) l'esecuzione delle azioni civili.
2. Qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, ove appropriato, le finalità del trattamento o delle categorie di trattamento, le categorie di dati personali, la portata delle limitazioni introdotte, l'indicazione precisa del responsabile del trattamento o delle categorie di responsabili, i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'oggetto e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

---

<sup>31</sup> La formulazione della lettera b), ed eventualmente anche della lettera a), dovrà essere discussa nuovamente in futuro alla luce delle discussioni sulla formulazione del testo della direttiva sulla protezione dei dati nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI

#### *Articolo 80*

#### *Trattamento di dati personali e libertà d'espressione e di informazione*

1. La legislazione nazionale dello Stato membro (...) concilia (...) il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
  
2. Ai fini del trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono<sup>32</sup> esenzioni o deroghe rispetto alle disposizioni di cui ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (responsabile del trattamento e incaricato del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza)<sup>33</sup> qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione (...).

---

<sup>32</sup> Riserva di HU, AT, SI e SE; preferiscono non limitare questo paragrafo al trattamento a scopi giornalistici.

<sup>33</sup> BE, DE, FR, IE e SE hanno chiesto di includere anche un riferimento al capo VIII. COM è contraria. La presidenza sottolinea che, nel caso in cui la libertà di espressione prevalga sul diritto alla protezione dei dati, ovviamente non vi sarà alcuna violazione da sanzionare. Quando è constatata una violazione, per la determinazione della sanzione occorrerà tenere conto anche dell'interferenza con la libertà di espressione. Tale applicazione del principio di proporzionalità dovrebbe essere rispecchiata nel capo VIII.

Articolo 80 bis

**Trattamento dei dati personali e accesso del pubblico ai documenti ufficiali**<sup>34</sup>

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'organismo pubblico è soggetto, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 80 bis bis

**Trattamento di dati personali e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico**

I dati personali contenuti in informazioni del settore pubblico in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'organismo pubblico è soggetto, **al fine di conciliare il riutilizzo di tali documenti ufficiali e le informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento**<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Riserva d'esame di SE e PT.

<sup>35</sup> Riserva di COM a causa dell'incompatibilità con la vigente legislazione dell'UE, in particolare la direttiva 2003/98/CE (modificata dalla direttiva 2013/37/UE).

*Articolo 80 ter<sup>36</sup>*

**Trattamento del numero di identificazione nazionale**

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.

*Articolo 81*

**Trattamento dei dati personali per finalità connesse alla salute**

(...)<sup>37</sup>

*Articolo 81 bis*

**Trattamento di dati genetici**

(...)<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> DK, PL, SK: riserva d'esame.

<sup>37</sup> Cfr. l'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e h ter) e paragrafo 4, che sanciscono l'idea di base, già espressa all'articolo 81, che i dati sensibili possono essere trattati per finalità di medicina, assistenza sanitaria, sanità pubblica e ad altri interessi pubblici, fatte salve talune garanzie adeguate basate sul diritto dell'Unione o degli Stati membri. Questo testo non fa parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio è invitato ad approvare nella riunione del 4 dicembre 2014 e sarà esaminato ulteriormente a livello tecnico.

<sup>38</sup> Cfr. l'articolo 9, paragrafo 2, lettera h bis) e paragrafo 4, che sanciscono l'idea di base, già espressa all'articolo 81 bis, che i dati genetici possono essere trattati, ad esempio per scopi sanitari o per chiarire la parentela, fatte salve talune garanzie adeguate basate sul diritto dell'Unione o degli Stati membri. Questo testo non fa parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio è invitato ad approvare nella riunione del 4 dicembre 2014 e sarà esaminato ulteriormente a livello tecnico.

## *Articolo 82*

### ***Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro***

1. Gli Stati membri possono prevedere con legge o tramite accordi collettivi, norme più specifiche<sup>39</sup> per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà rispetto al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. (...).
2. [Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica].
3. Gli Stati membri possono determinare con legge le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente<sup>40</sup>.

## *Articolo 82 bis*

### **Trattamento per finalità di protezione sociale**

(...).

---

<sup>39</sup> DE, appoggiata da AT, CZ, HU, DK e SI, voleva fare riferimento a norme "più rigorose".

<sup>40</sup> Potrebbe essere necessario riesaminare il presente paragrafo nel contesto delle discussioni sugli articoli 7 e 8 sul consenso. COM, PL e PT: riserva d'esame.

Articolo 83

**Deroghe applicate al trattamento dei dati personali per finalità di archiviazione, scientifiche, statistiche e storiche**

1. Se i dati personali sono trattati per finalità scientifiche, statistiche<sup>41</sup> o storiche, il diritto dell'Unione o dello Stato membro può prevedere, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, deroghe all'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18 e 19<sup>42</sup>, nella misura in cui tali deroghe siano necessarie al conseguimento delle finalità specifiche.
- 1 bis. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nell'interesse pubblico, il diritto dell'Unione o dello Stato membro può prevedere, fatte salve garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, deroghe all'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18, 19, 23, 32, 33 e 53, paragrafo 1 ter, lettere d) ed e), nella misura in cui tali deroghe siano necessarie al conseguimento delle finalità specifiche<sup>43</sup>.
- 1 ter. Nel caso in cui un tipo di trattamento di cui ai paragrafi 1 e 1 bis funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe ammesse si applicano solo al trattamento per i fini di cui ai medesimi paragrafi.
2. Le garanzie adeguate di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono stabilite nella legislazione dell'Unione o dello Stato membro e sono tali da assicurare che ai dati personali si applichino misure di protezione tecnologiche e/o organizzative ai sensi del presente regolamento, (...) per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, quali la pseudonimizzazione dei dati, a meno che tali misure non impediscano il conseguimento della finalità del trattamento e tale finalità non possa essere conseguita altrimenti con mezzi ragionevoli.
3. (...).

---

<sup>41</sup> PL e SI vorrebbero limitare la disposizione al trattamento statistico di interesse pubblico.  
<sup>42</sup> NL e DK hanno proposto di aggiungere un riferimento all'articolo 7. Sostegno di SI per quanto riguarda il trattamento scientifico. PL suggerisce di sopprimere il riferimento all'articolo 19.

<sup>43</sup> COM e AT ritengono che l'elenco degli articoli cui si può derogare debba essere più limitato.



*Articolo 84*  
***Obblighi di segretezza***<sup>44</sup>

1. (...) Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri (...) delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter), in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale, a un obbligo di segreto equivalente o a un codice di deontologia professionale soggetto al controllo degli ordini professionali e fatto applicare dagli stessi, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

*Articolo 85*  
***Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose***<sup>45</sup>

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1, sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

---

<sup>44</sup> Riserva d'esame di DE e UK.

<sup>45</sup> Riserva di MT, NL, AT e PT.